

CAPO V

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 26 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
- insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- caricare bagagli nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente;
- fumare nell'autoveicolo;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza.

Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di vigilanza.

CAPO VI

TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

ART. 27 - Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga al caso previsto all'art. 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, l'Autorità comunale rilascia l'autorizzazione per tali autoveicoli secondo i criteri di seguito indicati:

- a) il contingente delle autorizzazioni non ha numero definito;
- b) utilizzo di autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c) possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione elencati all'art. 9 del presente Regolamento, ad eccezione dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, obbligatoria invece per il conducente;
- d) presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio;
- e) l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.

L'assegnatario è tenuto comunque, nello svolgimento del servizio, all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura del servizio stesso.

L'autorizzazione conserva la sua validità sino al permanere dell'esigenza dimostrata.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 28 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non siano sanzionate con leggi statali o regionali, sono punite con:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da € 51,64 a € 154,94;
- b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.

ART. 29 - sospensione dell'autorizzazione.

L'Autorità comunale, dispone la sospensione dell'autorizzazione comunale d'esercizio per un periodo da uno a sette giorni in caso di violazioni di particolare gravità e reiterazione di cui all'art.8-bis della Legge 24 novembre 1981,n.689.

Si considerano di particolare gravità:

- a) la sostituzione alla guida da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all'art. 6 della legge n.21/1992.
- b) la sostituzione dell'autoveicolo in assenza del Nulla Osta comunale per la sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente;
- c) l'uso di autoveicolo risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal vigente regolamento, o non reso idoneo nel termine indicato dall'Autorità comunale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- d) circolazione dell'autoveicolo privo degli appositi contrassegni;
- e) mancata presentazione dell'autoveicolo alla verifica di controllo, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- f) trasformazione dell'impresa in una forma giuridica non conforme a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992, n. 21;
- g) trasferimento di sede della rimessa entro il territorio comunale senza preventivo Nulla Osta;
- h) inizio del servizio fuori dal territorio comunale, stazionamento fuori dalla rimessa ovvero su strade e aree pubbliche al fine di procurarsi l'utenza, esercizio del servizio in modo continuativo e periodico, con orari, tariffe e itinerario prestabilito.

La reiterazione si verifica nei casi indicati all'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n.689.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito al competente Ufficio comunale.

ART. 30 - Decadenza dell'autorizzazione.

L'Autorità comunale, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione, oltre nei casi previsti dagli artt. 12 e 13, nei seguenti:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi il servizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda il servizio per un periodo superiore ad un anno, salvo il caso di malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) perdita dei requisiti soggettivi e professionali di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) alienazione dell'autoveicolo senza che questi sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività e di rinuncia all'atto autorizzatorio;
- g) esercizio dell'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione del titolo;
- h) aver ottenuto, tramite concorso pubblico o a seguito di trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'art. 9, comma 3, della Legge 15.1.1992, n. 21 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

La decadenza è comunicata all'ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 31 - revoca dell'autorizzazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) trasferimento di sede dell'autorimessa fuori del territorio comunale;
- b) svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività.

La sanzione accessoria della revoca va comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune non essendo lo stesso più soggetto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616/1977, funzione soppressa dall'art. 7, comma 1, lett.d) della Legge Regionale 29/10/1998, n. 22 sulla riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.

A decorrere da tale data sostituisce a tutti gli effetti il precedente testo regolamentare approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.14 del 04/03/1999.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

22 OTT. 2007 ed ivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Invidiata



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **02 NOV 2007**

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Endine
Gaiano
Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Invidiata

02 NOV 2007

*Publ. Nr - 726/a
del 22-10-07
al 05-11-07*